

	<p align="center"> Convitto Nazionale “A. NIFO” Scuola Primaria - Secondaria di 1° grado LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE Piazzetta A. Nifo, 1 81037 - SESSA AURUNCA - (CE) Ambito 11 – Sessa Aurunca Tel. 0823/938342 – Fax 0823/935619 e.mai: cevc020002@istruzione.it sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it </p>	
		<p align="center"> <i>Unione Europea</i> <i>PON. Ambienti per</i> <i>l'apprendimento</i> <i>FESR 2014/2020</i> </p>

Prot. n. 4762/A26 del 17/11/2021

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

L'anno 2021, il mese di novembre, il giorno 16, alle 8:40 in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google meet al link meet.google.com/sac-dtnm-kuq - viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Convitto Nazionale “A. Nifo” e delle scuole annesse di Sessa Aurunca (CE) con sede amministrativa in Sessa Aurunca, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,
 VISTO il D.L.vo 165/2001 come integrato dal DLvo n. 150/2009 e dal Dlgs n. 75/2017;
 VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
 VISTO il C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 ed in particolare l'art. 22 comma 4 lettera c);

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore, la RSU dell'Istituto e le OO.SS. provinciali, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, si sottoscrive l'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituzione scolastica.

PARTE PUBBLICA (dirigente scolastico) Prof.ssa Giuseppina Zannini

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

Prof.ssa Maria Cresce SNALS
 Prof.ssa Verrengia Claudia UIL

RSA Prof. Sessa Salvatore

OO.SS. TERRITORIALI

FLC/CGIL assente
 CISL/SCUOLA assente
 UIL/SCUOLA assente
 GILDA/UNAMS assente
 SNALS/CONFSAL assente

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO – 2021/2022

Il presente contratto si articola in due parti:

PARTE NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA art. 22 comma 4 lett. C) punti c.1, c.5) c.6) c.8, c.9

PARTE ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l'attribuzione e la determinazione dei compensi di cui all'art. 22 comma 4 lett C) punti c.2, c.3, c.4, c.7

PARTE PRIMA (NORMATIVA)

ART. 1

Obiettivi e Strumenti della contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Obiettivi delle relazioni sono:
 - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte;
 - sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 2

Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – composizione della delegazione trattante e modalità

1. La delegazione trattante si compone di:
 - parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
 - soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2016/2018.
2. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico.
3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all'art. 22 comma 7 della Contrattazione collettiva Nazionale.
4. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
5. l'informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l'invio di dati ed elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale e cioè prima del 15 settembre dell'anno di riferimento.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di informazione:

- a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Gli elementi conoscitivi dell'informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all'art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente

Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 22 del CCNL e dell'art. 22, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di confronto le seguenti materie:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

ART. 4

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 comma 4 lett. C)

Alla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:

- c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
- c.3) criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c.6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
- c.8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica
N.B.

per i punti c.1, c.5, c.6,c.7, c.8, c.9 in caso di accordo non raggiunto, decorsi 30 giorni eventualmente prorogabili ad altri 30, le parti riassumono le rispettive prerogative

per i punti c.2, c.3 e c.4, si assumono le prerogative in via provvisoria e si proseguono le trattative che devono concludersi entro 45 giorni eventualmente prorogabili per altri 45

ART. 5

Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo. La parte 2^a relativa alla ripartizione delle risorse può essere oggetto di contrattazione annuale;
2. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto **entro** la data del 31 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
3. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
4. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sez "albo sindacale".

ART. 6

Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa;
2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro;
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale;
4. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione ex tunc della clausola stessa;
5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell'albo sindacale istituita sul sito della scuola, riservata al personale.

ART. 7

Verifica dell'attuazione dell'accordo

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del successivo.
2. Nella bacheca sindacale dell'Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico;
3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

ART. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio (bacheca) nel quale affiggere documenti relativi all'attività sindacale;
2. La bacheca è situata nell'atrio degli edifici;
3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale auditorium concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
6. Il dirigente trasmette, per posta elettronica, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno
7. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

ART. 9**Permessi sindacali per l'esercizio del mandato di RSU**

1. Il dirigente provvede ad inizio di anno scolastico a comunicare alla RSU il monte ore di permessi sindacali retribuiti, calcolato in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un preavviso di almeno due giorni.

ART. 10***Criteria e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990***

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta, il dirigente, tempestivamente pubblica l'avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l'adesione entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita la presenza di n. 1 (una) unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli Uffici e di n. 1 (una) unità di personale assistente amministrativo;
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita almeno la vigilanza all'ingresso/ agli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico con n. 1 unità di personale ausiliario per singola sede.
7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie;

8. Per le classi a tempo pieno se necessario si sospenderà il turno pomeridiano per consentire la partecipazione all'assemblea ai docenti che abbiano dichiarato la volontà di partecipare.
9. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione
10. L'individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:
 - Disponibilità volontaria;
 - Individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.

TITOLO III

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 11

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lettera c.1);

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il DS assicurerà al RLS la formazione dalla normativa vigente.
3. È fatto obbligo al RLS di partecipare
4. Il R.L.S. e il R.S.P.P. accedono a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni;
5. Il D.S. consulta il R.L.S. e il R.S.P.P. ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro;
6. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.
7. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate;
8. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare;
9. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia.
10. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali della scuola. Il D.S. e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;
11. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc);
12. L'incarico alle figure sensibili alle quali l'Amministrazione ha garantito la formazione, è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.
13. La gestione dell'emergenza sanitaria in corso è regolata dal Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19 prot. nn. 1327 del 09/05/2020 e 3497 del 10/11/2020

ART. 12**Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare(art. 22 c.4 lettera c.6);**

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano e pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/4 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

Per tutto il personale ATA

- A richiesta del 70% del personale ATA l'istituzione osserverà la chiusura nei giorni prefestivi, nelle sospensioni delle attività didattiche e i sabati di Luglio, dopo il termine degli esami di stato ed Agosto, compresa la settimana dal 12 al 17. I giorni fruiti andranno a recupero o a copertura con domanda di ferie. In particolare saranno riconosciute 1 ora di recupero per sostituzione di colleghi assenti e 2 ore per intensificazione lavorativa al personale profilo cuoco.

In caso di chiusura parziale dell'Istituzione Scolastica su ordine di autorità superiori (Sindaci e/o Prefetto)

- Laddove per esigenze legate a consultazioni elettorali, calamità naturali o inagibilità delle scuole viene sospesa l'attività didattica in uno o più plessi, il personale ATA, in servizio nei plessi che sono stati chiusi è tenuto a prestare servizio in Sede e o in altro Plesso, per esigenze di servizio, in particolar modo: 1. in sostituzione dei colleghi assenti 2. nei plessi in cui vi è una unità di personale in servizio

Per quanto attiene alla situazione di emergenza in corso, tenuto conto delle disposizioni governative e delle note ministeriali, in caso di ricorso al lavoro agile per il personale ATA (assistenti amministrativi) che ne facciano richiesta, nell'ambito del 50% dell'organico e sino al 31 dicembre si procederà con i seguenti criteri:

- Personale fragile dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento della mansione in presenza;
- Personale che dichiara situazioni di particolare disagio familiare (figli minori, disabili...)

Le suddette misure, condivise con le parti sociali, saranno oggetto di interventi a modifica qualora intervengano accordi di contrattazione integrativa nazionale.

ART. 13

Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; (art. 22 c.4 lett c.7)

1. Le risorse, **eventualmente disponibili**¹, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente, educativo ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:
 - 70% della disponibilità per il personale docente ed educativo;
 - 30% per il personale ATA;
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

ART. 14

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)- (Art. 22, c. 4, lett. c.8);

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente, educativo ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 10,30 alle ore 16,30;
 - Il sabato saranno effettuate entro le ore 12,30;
 - La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;
2. Il ricorso ai social (whatsapp...) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti...), previa autorizzazione. Se social di gruppo saranno rispettati gli orari di cui sopra.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

ART. 15

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)

Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:

¹ Indicare le somme se disponibili nel Programma Annuale dell'istituto, atteso che il Ministero non eroga più alcuna somma alle singole scuole ma solo ai capofila di ambito

1. Attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA, perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti;
2. Pianificazione di spesa per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività
3. Pianificazione del lavoro con indicazione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere (ove possibile) in modo da elevare il senso di responsabilità del personale tecnico ed amministrativo.

ART. 16

PERMESSI RETRIBUITI PER LAVORATORI ELETTI NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

1. Tutti i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche in amministrazioni locali hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato o in alternativa, possono ottenere permessi retribuiti continuando ad effettuare regolarmente la prestazione lavorativa.
2. La normativa di riferimento si applica a tutti i lavoratori eletti che hanno conseguito la carica di:
 - sindaci, anche metropolitani;
 - componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
 - componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. I lavoratori eletti possono dunque beneficiare dei seguenti trattamenti:
 - un permesso retribuito pari all'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva);
 - un permesso retribuito per l'effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro);
 - un permesso retribuito per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
4. Nell'ipotesi di permessi retribuiti, l'ente presso cui il dipendente è stato eletto deve rimborsare, su richiesta documentata del datore di lavoro ed entro 30 giorni dalla stessa, quanto dallo stesso anticipato a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

ART. 17

Criteria sostituzione docenti assenti secondo ordine di priorità. a.s. 2021/2022

1. Non si procede alla sostituzione del docente disciplinare assente se nella classe è in servizio il docente di sostegno, indipendentemente dalla presenza o meno dell'alunno diversamente abile.
2. L'insegnante di sostegno, in quanto titolare della classe, può gestire gli alunni in caso di assenza del collega. Si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richiede un'assistenza e un'assidua sorveglianza personalizzata non derogabile, a meno che nella classe non siano presenti due o più docenti di sostegno.
3. La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi avviene da parte dei docenti in servizio nella scuola secondo i criteri appresso indicati in ordine di priorità:
 - a-docenti in assenza di classi per qualsiasi ragione (con l'obbligo di rimanere in servizio, a disposizione);
 - b-docenti che hanno l'obbligo di recuperare, entro i 2 mesi successivi, le ore usufruite di permessi brevi sull'orario di servizio;
 - c-ore a disposizione per completamento cattedra (incluso IRC,L2,S);
 - d-ore di compresenza, compreso quella con gli educatori e con priorità di sostituzione del docente di potenziamento, a meno che non vi siano alunni con PDP;
 - e-docenti di sostegno in caso di assenza dell'alunno diversamente abile loro affidato, in altre classi solo nel caso in cui fossero stati impegnati tutti i docenti a disposizione;
 - f-in caso di emergenza, quando in classe è presente il docente di sostegno, saranno incaricati della supplenza in altra classe, secondo turnazione, i docenti curricolari.
 - g- previa comunicazione preventiva si può richiedere la disponibilità ai docenti di sostegno di anticipare il proprio orario alla prima ora di lezione o di posticiparlo per coprire la quinta ora.
 - h- previa comunicazione preventiva del docente assente si può invertire l'orario di quel giorno per assicurare il diritto allo studio agli alunni delle classi interessate.

ART.18

Progetti

Al fine di favorire la realizzazione del PTOF e relativi progetti ad inizio anno saranno istituite le commissioni PTOF delle varie scuole congiuntamente al personale educativo. Dette commissioni verificheranno la compatibilità dei progetti proposti per quantità, qualità e tempi di realizzazione, in termini culturali didattici ed educativi sulla formazione del numero degli alunni coinvolti.

A fine anno scolastico le commissioni verificheranno che i progetti siano stati realmente effettuati.

ART. 19

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare(art. 22 c.4 lettera c.6);

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano e pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/4 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

Per tutto il personale ATA

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali, è effettuabile la chiusura dell'Istituzione nelle giornate prefestive e nei sabati di luglio/agosto (se il 70% del personale è favorevole), dopo la conclusione degli esami di stato.

Le ore di servizio non prestate saranno recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro con:

- ◆ Giorni di ferie o festività soppresse;
- ◆ Ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ◆ Recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

Si propone la chiusura dei prefestivi: vigilia di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, sabati di luglio/agosto dopo il termine degli esami di stato.

Coloro che dichiarano la propria disponibilità e dimostrano competenza in relazione alle attività da svolgere, saranno destinatari di risorse compensative del fondo d'istituto e/o giornate di recupero. A tal fine si precisa che le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Ptof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. Tali prestazioni aggiuntive verranno attribuite mediante il criterio della disponibilità ottenuta su base volontaria da parte del personale, assicurando una rotazione periodica tra lo stesso personale aderente. L'intensificazione di prestazioni lavorative prevederà un corrispettivo su base forfettaria. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativi e comunque non oltre i giorni 7 durante la chiusura delle attività didattiche estive assicurando comunque il completo servizio dell'attività didattica fino al concorso delle risorse disponibili in base alle ripartizioni contenute nel fondo del miglioramento dell'offerta formativa. In particolare saranno riconosciute 1 ora di recupero per sostituzione di colleghi assenti e 2 ore per sostituzione e/o intensificazione lavorativa al personale profilo cuoco. Inoltre sarà quantificata a consuntivo l'intensificazione lavorativa per la pulizia della cappa effettuata dai cuochi come lavoro straordinario una volta al mese. Il personale ATA profilo collaboratore scolastico che presta servizio nel reparto mensa, considerato l'aggravio di lavoro per l'emergenza covid con più turni, usufruirà di riposi compensati durante la sospensione delle attività didattiche.

In caso di chiusura parziale dell'Istituzione Scolastica su ordine di autorità superiori (Sindaci e/o Prefetto)

Laddove per esigenze legate a consultazioni elettorali, calamità naturali o inagibilità delle scuole viene sospesa l'attività didattica in un plesso, il personale ATA, in servizio nel plesso che è stato chiuso è tenuto a prestare servizio in Sede.

Personale Educativo

Art. 20

Funzione del personale Educativo e Attività educativa

Nell'ambito della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

Art. 21

Attività educativa

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione dei convittori e dei semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita convittuale. La stessa è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Art. 22

Azioni funzionali all'attività educativa

L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, ricerca e documentazione.

Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:

- alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative.
- ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti.
- all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal Convitto e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita.

Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione sui risultati educativi conseguiti, le modalità da seguire nei rapporti con le famiglie e con i docenti delle scuole frequentate dai convittori e dai semiconvittori.

Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o convittuale.

Art. 23

Attività aggiuntive e flessibilità

Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, in particolare esse possono consistere:

- nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggior raccordo tra convitto, scuola e mondo del lavoro.
- nella partecipazione a sperimentazioni.
- nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionale e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni.
- nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione Europea.

Le attività aggiuntive all'attività educativa possono consistere:

- nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo e nel relativo piano attuativo.
- nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo e per la progettazione di particolari iniziative.
- nel supporto organizzativo al Rettore – Dirigente Scolastico.

Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per quanto concerne le modalità di utilizzazione del personale educativo in rapporto al PTOF e a qualunque tipo di finanziamento, si fa riferimento all' art. 26 relativo al personale docente.

Art. 24

Attività di progettazione

Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo che è adottato dal Rettore – Dirigente Scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo.

Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nel PTOF di istituto, a tal fine il collegio dei docenti definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.

Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenti bisogni formativi dei convittori e semiconvittori.

Il personale educativo, riunito collegialmente, designa i propri rappresentanti incaricati a partecipare al collegio docenti di cui al comma 2.

Art. 25

Obblighi di lavoro

Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.

Art. 26

Norme finali

Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale. E' fatta salva la via giurisdizionale.

PARTE SECONDA (ECONOMICA) CONVITTO**ART. 1*****Ammontare complessivo delle risorse accessorie***

Il presente contratto disciplina l'utilizzo delle risorse economiche previste all'interno del MOF, anno scolastico 2021-22, a cui si aggiungono le economie dell'anno precedente. Nel presente contratto sono disciplinate altresì: le risorse erogate dal Ministero per la valorizzazione del personale docente, quelle derivanti da partecipazione a progetti Nazionali/Comunitari che prevedono retribuzione accessoria del personale.

Le suddette risorse, comunicate dal MIUR con nota n. 21503 del 30 settembre 2021 e autorizzate nell'ambito di progetti Nazionali / Comunitari ammontano complessivamente come di seguito specificato:

Convitto	Lordo Dipendente	ECONOMIE	
FIS	15.645,83	/	15.645,83
Funzioni Strumentali	462,69	/	462,69
Incarichi specifici	3.406,71	/	3.406,71
Valorizzazione del personale	3.356,13	/	3.356,13
	22.871,36	Totale MOF	22.871,36

ART. 2***Programmazione del FIS***

Le vigenti disposizioni in materia di erogazione degli emolumenti accessori prevedono che questi siano retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

La scuola pertanto, provvederà a programmare le attività sulla base delle risorse comunicate ma non disponibili nel Programma Annuale.

ART. 3 -**Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto. (art. 22 c. 4 lett. C.2)
PERSONALE EDUCATIVO****RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO**

In Relazione alle Attività previste nel PTOF proposte dal Collegio dei Docenti A.S. 2021/22

Visto il CCNL del 19/04/2018;

Visto il finanziamento MOF-NOTA Miur Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 relativa al finanziamento MOF per l'anno scolastico 2021/22;

Viste le proposte del Collegio dei docenti di ripartizione del FIS anno scolastico 2021/22;

Considerato le esigenze e le proposte del personale ATA;

Sentito il personale ATA nell'assemblea del 15/09/2021;

Tenuto conto della proposta del DSGA, **le parti concordano di ripartire il FIS e gli altri Istituti Contrattuali come segue:**

RIPARTIZIONE FIS

IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO CONVITTO		Lordo dipendente		
FIS		19.001,96		
Indennità Direzione DSGA +sostituto		€ 2.690,00		
TOTALE FIS DISPONIBILE DOCENTI E ATA		€ 16.311,96		
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE		€ 0,00		
TOTALE DA CONTRATTARE		€ 16.311,96		
FIS DOCENTI 30%		€ 4.893,59		
TOTALE RISORSE FIS UTILIZZABILE PER I DOCENTI		€ 4.893,59		
FIS ATA 70 %		€ 11.418,37		
TOTALE FIS DISPONIBILE EDUCA-TORI		€. 4.893,59		
Coordinamento semiconvitto		€ 525,00.		
Alfabetizzazione informatica		€. 525,00		
Collaboratore servizi informatici		€ 875,00		
Monumenti AMOci		€. 525,00		
Sport e salute al Convitto		€. 525,00		
Commissioni		€ 525,0		
Referenti mensa		€. 262,50		
Referente eventi		€ 87,50		
Continuità		€. 525,00		
totale		€. 4.375,00		
Differenza da programmare		€. 518,59		
Personale ATA	Numero	ore per	Ore Totali	Totale
Settore Cucina - Cuochi	2	40	80	€ 1.160,00
Collaboratori scolastici	5	20	100	€ 1.250,00
Progetto accoglienza	1	30	30	€ 375,00
Ufficio segreteria – ass.ti amm.vi	4	60	240	€ 3.480,00
Collaborazione DSGA	1	70	70	€ 1.015,00
Sorveglianza pomeriggio	1	15	15	€ 187,50
Collaborazione segreteria	1	40	40	€ 500,00
Piccola manutenzione	2	20	40	€ 500,00
Trasporto strumenti	3	20	60	€ 750,00
Sostituzione/intensificazione				€ 2.200,87

Funzioni Strumentali
Finanziamento Intesa MIUR/ OO. SS.
462,69 Lordo dipendente Area 4 -1 F.

PERSONALE ATA

- 1) Accede al fondo nella misura indicata nel presente contratto integrativo per le seguenti attività:
- Ore aggiuntive (straordinario)
 - Progetti di qualificazione della scuola (piccola manutenzione, assistenza ai disabili, servizio esterno, supporto alla didattica ed alle attività amministrative...)

Si conviene che:

1. **Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte.** A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal dirigente scolastico o dal direttore dei servizi (quest'ultimo relativamente al solo personale ATA). **Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).**
2. La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione e verifica.
3. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
4. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento
5. Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia;

ART.4

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4)

Per la valorizzazione della professionalità del personale docente si è convenuto di far confluire gli importi assegnati nel FIS.

ART.5**Clausole di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente.

Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nelle materie di contrattazione.

PARTE SECONDA (ECONOMICA) SCUOLE ANNESSE**ART. 1***Ammontare complessivo delle risorse accessorie*

Il presente contratto disciplina l'utilizzo delle risorse economiche previste all'interno del MOF, anno scolastico 2021/ 2022, a cui si aggiungono le economie dell'anno precedente. Nel presente contratto sono disciplinate altresì le risorse erogate dal Ministero relative alla valorizzazione del personale docente.

Le suddette risorse, comunicate dal MI con nota n. 21503 del 30 settembre 2021 ammontano complessivamente come di seguito specificato:

		Lordo dip.	Economie	Totale lordo dipendente	Totale lordo Stato
FIS					
	Scuola Primaria	4.102,36		4.102,36	5.443,83
	Scuola Sec.1° gr	3.860,05	324,23	4.184,28	5.552,54
	Liceo Musicale	13.239,38	595,51	13.834,89	18.358,90
		21.201,79	919,74	22.121,53	29.355,27
Funzioni Strumentali					
	Scuola Primaria	1.320,66		1.320,66	1.752,52
	Scuola Sec.1° gr	1.293,32		1.293,32	1.716,23
	Liceo Musicale	1.703,42		1.703,42	2.260,44
		4.317,40		4.317,40	5.729,19
Incarichi aggiuntivi al personale ATA					
Ore eccedenti					
	Scuola Primaria	183,53		183,53	243,54
	Scuola Sec.1° gr	286,78		286,78	380,56
	Liceo Musicale	824,50		824,50	1.094,11
		1.294,81		1.294,81	1.718,21
Attività complementare di ed. fisica					
	Scuola Sec. 1° gr	192,07	193,41	385,48	511,54
	Liceo Musicale	320,12	322,34	642,46	852,54
		512,19	515,75	1.027,94	1.364,08
Valorizzazione personale della scuola					
	Scuola primaria	984,28		984,28	1.306,14
	Scuola Sec.1° gr	772,00		772,00	1.024,44
	Liceo Musicale	2.297,84		2.297,84	3.049,23
		4.054,12		4.054,12	5.379,81
Area a rischio					
	Scuola Primaria	85,76		85,76	113,80
	Scuola Sec.1° gr	23,98		23,98	31,82
	Liceo Musicale	155,93		155,93	206,92

		265,67		265,67	352,54
Indennità di amministrazione al DSGA + sostituto		2.700,00	//	2.700,00	3.582,90

ART. 2
Programmazione del FIS

Il fondo di Istituto per l'anno 2021/2022, decurtato delle somme da destinare al DSGA ed al sostituto e maggiorato delle seguenti economie:

- € 1.435,49 relative a FIS a.p.

Ammonta a complessivi € 24.257,07 lordo stato da ripartire in misura rispettivamente del 80 e del 20% della somma assegnata

La somma complessiva disponibile pari ad 24.257,07 lordo dipendente, pertanto, sarà utilizzata nelle misure di seguito riportate:

Somma complessiva disponibile decurtata dalle indennità di direzione del dsga (l.d.)	somma da destinare al personale docente (lordo dipendente) 80%	somma da destinare al personale ATA, escluso il DSGA (lordo dipendente) 20%
€ 24.257,07	19.405,66	4.851,41

1. La somma disponibile sarà utilizzata, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente contratto integrativo, sulla base di quanto previsto dal PTOF e tenendo conto delle proposte del collegio dei docenti, della proposta dell'assemblea ATA, del Piano delle attività proposto dal DSGA e delle esigenze organizzative dell'Istituto valutate dal Dirigente scolastico.
2. **La somma disponibile per le funzioni strumentali ammonta:** Scuola Primaria € 1.320,66 – Scuola Sec. 1° gr. € 1.293,32 e Liceo Musicale € 1.703,42
Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA.

Il fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa sarà utilizzato per garantire una migliore qualità dell'offerta formativa e del servizio

In Relazione alle Attività previste nel PTOF proposte dal Collegio dei Docenti A.S. 2021/22

Visto il CCNL del 19/04/2018;

Visto il finanziamento MOF-NOTA Miur

Prot. n 21503 del 30/09/2021 relativa al finanziamento MOF per l'anno scolastico 2021/22;

Viste le proposte del Collegio dei docenti di ripartizione del FIS anno scolastico 2021/22;

Considerato le esigenze e le proposte del personale ATA;

Sentito il personale ATA nell'assemblea del 23/09/2021;

Tenuto conto della proposta del DSGA,

le parti concordano di ripartire il FIS e gli altri Istituti Contrattuali come segue:

PERSONALE DOCENTE

Attività funzionali all'insegnamento	Somme complessive

8. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
9. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento
10. Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia;

ART. 5

Attività di collaborazione con il dirigente scolastico

Ai docenti (n. 2) individuati dal dirigente scolastico quali propri collaboratori sarà corrisposto un emolumento accessorio corrispondente ad una prestazione aggiuntiva pari a n. 100 ore al 1° collaboratore, 40 ore al 2° collaboratore.

ART.6

Funzioni Strumentali
Finanziamento Intesa MIUR/ OO. SS.
1.291,78-1.319,30-1.622,02 totale € 4.233,10 Lordo dipendente

(Delibera Collegio dei Docenti del 02/09/2020)

AREE DI IMPEGNO N.4 - FF.SS. N.7

LA SOMMA TOTALE VIENE RIPARTITA IN 4 PARTI UGUALI TRA LE 4 AREE come da organico
Per ogni Area la somma assegnata sarà ripartita in parti uguali tra le funzioni strumentali dell'Area di appartenenza
1) AREA 1 – 1 F.S. Ghilardi
2) AREA 2 – 1 F.S. Carpino
3) AREA 3 – 2 F.S. Di Marco - Sossulano
4) AREA 4- 2 F.S. Fava – - Saltarelli

ART. 7

Compenso per le attività complementari di educazione fisica

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA art.87CCNL29/11/2007

Lordo dipendente € 193,41 scuola sec. 1°g – 322,34 liceo musicale importo totale € 515,75 + economie anni precedenti € 942,38 per un totale di € 1.458,13
DOCENTI DISPONIBILI N. 03
La quota sarà assegnata in ore di attività considerando i parametri di calcolo della retribuzione oraria dei docenti.

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo comunicati dal MIUR. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di scienze motorie e sportive che svolge l'attività è quello comunicato dal MIUR.

Eventuali altre attività sportive potranno essere retribuite a carico del FIS.

ART.8
ORE ECCEDENTI art.87CCNL29/11/2007

Totale (lordo dipendente)	€. 1.214,27	
SCUOLA PRIMARIA €. 163,32	SCUOLA SECONDARIA I G €. 326,16	LICEO MUSICALE €. 724,79

Il compenso per le ore eccedenti sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti.

ART.9

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4)

Per la valorizzazione della professionalità del personale docente si è convenuto di far confluire gli importi assegnati nel FIS.

ART 10
Clausole di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente;
Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Zannini

Rappresentanti delle R.S.U. :

Prof.ssa Maria Cresce SNALS

Prof.ssa Verrengia Claudia UIL

RSA Sessa Salvatore